

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

COMPETENZA AMMINISTRATIVA

La semplice lettura dell'art. 25 R.D.L. 20/7/1934 n. 1404 rende esplicite le connotazioni degli interventi del Tribunale per i Minorenni nell'ambito di questa c.d. Competenza Amministrativa.

L'art. 25 dice *“Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere, il procuratore della repubblica, l'ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione, e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato l'affidamento al servizio sociale.”*

Disposta tale misura (affidamento al servizio sociale), ex art. 27 (r.d.l. cit.) sentito il minore ed i genitori od il tutore, vengono formalmente stabilite delle “prescrizioni” a cui il giovane deve attenersi, *“in ordine”* dice la norma *“alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero”* (ad es. si può prescrivere di non frequentare determinati ambienti o locali) ovvero in ordine *“ad eventuali terapie”* (ad es. farsi seguire dal Sert, se v'è tossicofilia, o da servizio di psicologia). Nei casi più gravi può anche essere disposto il collocamento del minore presso una comunità.

Si tratta di provvedimenti che a differenza di quelli emessi ex art. 333 c.c. non sono limitativi di potestà genitoriale in quanto non emerge una carenza di intervento educativo da parte genitori ma (anche se tale carenza può anche essere alle origini del comportamento) di un agire del minore privo di regole, connotato da disimpegno scolastico o lavorativo, con sospetto coinvolgimento nel mondo della devianza, per cui si tratta di provvedimenti volti a “prevenire” comportamenti “contra legem” del minore o prevenire il ripetersi (nel caso in cui già si sia commesso un reato) di tali comportamenti.

I genitori, il tutore, gli organismi dell'educazione. (come dice la norma) cioè tutti coloro che hanno rapporti con il minore, al fine di evitare pericolosa involuzione nella sua crescita, lo segnalano al procuratore della repubblica per i minorenni, il quale, ove ritenga sussistano le condizioni, presenta al Tribunale per i minorenni un ricorso per l'apertura di una procedura amministrativa.

Un particolare intervento è previsto dall'art. 25 bis (introdotto con la L. 3 agosto 1998 n.269) per il recupero di minore *“che esercita la prostituzione”*. Dice la norma che *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza anche di carattere psicologico, al recupero, e al reinserimento del minore”*.

Tali interventi sono previsti anche a favore dei minori di anni 18 stranieri, e privi di assistenza in Italia, quando siano vittime di uno dei delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter e 601 2°c. c.p. (prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta o commercio di minori a fini di prostituzione).

In tali casi tutti gli interventi a favore del minore, sono emessi prendendo accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.